



COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. REG. GEN 49 del 28-12-2023

Oggetto: Divieto di uso di petardi, botti ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale, a tutela delle persone, degli animali e delle cose dai possibili danni derivanti dall'uso di materiale esplosivo, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici per il Capodanno 2023

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare la festività di fine/inizio anno con lancio ed esplosione di petardi, botti e fuochi artificiali di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare gravi danni all'integrità fisica, ed in alcuni casi anche la morte, sia di chi maneggia, sia di chi ne venga fortuitamente colpito, mettendo quindi a rischio l'incolumità dei cittadini;
- il rumore intenso e il fumo generati dall'uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici genera, altresì, nelle persone più fragili fenomeni di forte stress, disorientamento e panico;
- gli scoppi improvvisi, il fragore molesto e il fumo anomalo prodotti dall'utilizzo dei suddetti artifici esplosivi possono causare negli animali, domestici e selvatici, in quanto dotati di estrema sensibilità uditiva, comportamenti anomali che possono essere fonti di pericolo per la incolumità delle persone, anche sotto il profilo igienico-sanitario;
- gli animali, sia domestici che selvatici, particolarmente indifesi in quanto inconsapevoli di quello che accade, assommano frequentemente allo spavento dovuto rumore improvviso di botti, anche la perdita di orientamento, con conseguente pericolo di investimento o di smarrimento. Non va dimenticato, a tal proposito, che ai Comuni è attribuita la responsabilità della protezione degli animali presenti sul proprio territorio (art. 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979);
- l'attività pirotecnica, oggetto di questa ordinanza, inoltre può procurare danni al patrimonio pubblico (e privato) e costituire esca per incendi e comunque sporcare vie, piazze e aree verdi;

TENUTO CONTO che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a creare effetti luminosi senza dare luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

VALUTATO che sussistono ragioni di tutela della Pubblica incolumità e ragioni di tutela sanitaria che impongono l'adozione delle presenti misure restrittive;

VALUTATA la necessità di adottare per le motivazioni descritte un provvedimento diretto a tutelare il benessere degli animali domestici e selvatici, che vivono in libertà, nonché del patrimonio pubblico e privato;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale nr. 115/2011;

VISTO il D. Lgs. nr. 152 del 03/04/2006;

VISTA la Circolare 11/01/01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la Legge 24 Luglio 2008 nr. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 nr. 92;

VISTO l'art. 659 c.p.;

VISTA la Legge nr. 689/1981;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale nr. 115/2011;

VISTO l'art. 24 commi 1 e 2 "Divieto di produrre rumori e suoni molesti" del Regolamento comunale di Polizia Urbana Adottato con Delibera C.C. n. 16 del 29/03/2011, esecutivo dal 30/04/2011;

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate e dall'art. 659 del codice penale, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità sul territorio comunale, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, limitando per quanto possibile, inutili rumori molesti in tutte le vie, piazze, e altri luoghi ove si trovino convenute delle persone e comunque in prossimità degli edifici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e rifugi per animali;

ORDINA

DALLE ORE 15,00 DEL 31/12/2023 FINO ALLE ORE 08,00 DEL 01/01/2024

IL DIVIETO DI FARE ESPLODERE FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI E IN GENERE ARTIFICI CONTENENTI MISCELE DETONANTI ED ESPLODENTI DI QUALSIASI TIPO, IN LUOGHI COPERTI O SCOPERTI, PUBBLICI O PRIVATI, ALL'INTERNO DI SCUOLE, CONDOMINI, CASE DI CURA, COMUNITA' VARIE, UFFICI PUBBLICI E RICOVERI DI ANIMALI, IN TUTTE LE VIE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE, DOVE TRANSITINO O SIANO PRESENTI DELLE PERSONE.

- **Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non a loro espressamente vietati, richiedono una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque, un sia pur minimo, livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.**

- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, di un importo compreso da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta Legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla normativa vigente con la possibilità di pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00, entro 60 giorni dalla contestazione/notifica della violazione, al Comune di Fiesso Umbertino, con versamento sul conto corrente postale nr. 11253457 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Fiesso Umbertino.

Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 18 L. 689/1981, Sindaco del Comune di Fiesso Umbertino. Gli eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento di violazione devono essere indirizzati al Comune di Fiesso Umbertino - Ufficio di Polizia Locale, Via Verdi nr. 230, 45024 Fiesso Umbertino.

- La presente ordinanza ha effetto immediato.

- Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Venezia o alternativamente (art. 20, ultimo periodo L. 1034/71) combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

- A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

DISPONE CHE la presente ordinanza venga inoltrata ai seguenti enti e istituzioni:

alla Questura di Rovigo – gab.quest.ro@pec.poliziadistato.it

alla Prefettura di Rovigo - protocollo.prefro@pec.interno.it

Al Comando Stazione Carabinieri di Fiesso Umbertiano (RO) - stro544360@carabinieri.it

All'ufficio di Polizia Locale di Fiesso Umbertiano (RO)

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to Modonesi Luigia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegatè.)

Certificato di
pubblicazione

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. REG. GEN 49 del 28-12-2023**

Oggetto: Divieto di uso di petardi, botti ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale, a tutela delle persone, degli animali e delle cose dai possibili danni derivanti dall'uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici per il Capodanno 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 12-01-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 912.

COMUNE DI FIESSO IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
UMBERTIANO li 28-12-2023

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO